



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 270481/RU

Roma, 22 giugno 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 15 della predetta Direttiva che prevede, al fine del contrasto al commercio illecito, che tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione se sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione, siano contrassegnati da un identificativo univoco finalizzato ad assicurarne la tracciabilità e rintracciabilità;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva n. 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, ed in particolare l'articolo 16 che, tra l'altro, introduce l'obbligo di contrassegnare con un identificativo univoco tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco fissandone la decorrenza al 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e al 20 maggio 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare;

VISTO il regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2018/574/UE del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione ed il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 maggio 2019 recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi del partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria SOGEI Spa, è stata designata quale emittente di identificativi univoci;
- l'articolo 3, comma 9, che consente all'emittente di identificativi di definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci;
- l'articolo 4, comma 1 che prevede che l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

VISTA la propria determina del 28 gennaio 2020 con cui è stata stabilita la tariffa per la generazione e l'emissione di identificativi univoci;



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 settembre 2021, che modifica l'articolo 4, comma 1 del citato decreto interministeriale 23 maggio 2019 di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione: *“Per i prodotti del tabacco lavorati nell’Unione, l’emittente di identificativi competente è l’entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono immessi.”*.

CONSIDERATO il quantitativo di identificativi univoci unitari e aggregati che si stima di generare ed emettere annualmente con riferimento alle confezioni di sigarette e di trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, nonché, a decorrere dal 20 maggio 2024, anche con riferimento alle confezioni delle altre tipologie di tabacchi lavorati;

CONSIDERATA l'esigenza di rideterminare la tariffa in relazione al maggior numero di identificativi che saranno emessi nonché stabilire modalità di pagamento che assicurino l'efficienza dell'attività degli operatori economici in relazione alla numerosità delle richieste che saranno avanzate, razionalizzando altresì la gestione e la contabilizzazione dei pagamenti;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. La tariffa stabilita per la generazione e la emissione di identificativi univoci è fissata in euro 1,50 per 1.000 identificativi univoci.
2. Per ciascuna richiesta degli operatori economici interessati dall'obbligo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, viene generato ed emesso un quantitativo non inferiore a 30.000 identificativi univoci.
3. Le operazioni relative alla generazione ed emissione di identificativi univoci agli operatori economici non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La tariffa, di cui al comma 1, è rideterminata qualora eventuali sviluppi evolutivi o innovativi del sistema determinino variazione dei costi.

ARTICOLO 2

1. La richiesta per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, previa registrazione delle credenziali, sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
2. Il pagamento delle somme dovute per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci può essere effettuato sia tramite il portale Opera dell'Agenzia sia mediante bonifico bancario al



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

seguinte IBAN IT43N01000032300000000000618, indicando nella causale “*generazione codici identificativi univoci*”.

3. Il versamento dell’importo dovuto, nelle modalità di cui al comma 2, deve essere effettuato anticipatamente per ogni richiesta di identificativi univoci.

4. In alternativa, gli operatori economici possono effettuare il pagamento anticipato relativo a più richieste che saranno successivamente quantificate e inoltrate; in tal caso si procede alla generazione ed emissione degli identificativi univoci delle richieste nel limite del versamento eseguito. Sul sistema SETT è visualizzabile il credito disponibile al fine di effettuare gli ulteriori versamenti necessari. Sui versamenti eseguiti non sono riconosciuti interessi.

ARTICOLO 3

Le disposizioni di cui alla presente determina entrano in vigore dal 16 settembre 2022.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna